



30 luglio 2013

Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Giovanni Tamburino

e, p.c. **Al Direttore Generale Personale e Formazione**
Riccardo Turrini Vita

Al Direttore Generale Detenuti e Trattamento
Roberto Calogero Piscitello

OGGETTO: “Impiego degli esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ill.mo Presidente Tamburino,

la ringraziamo per avere risposto alla nostra lettera e cogliamo l’occasione per augurarle buon lavoro vista la sua riconferma come Capo Dipartimento ed inoltre apprezziamo l’impegno a reperire un “consistente aumento del budget a disposizione”.

Non possiamo però nascondere una certa delusione quando declina la nostra richiesta di incontro. Siamo consapevoli dei “pressanti impegni” che caratterizzano l’attuale fase del suo mandato, per esperienza diretta e quotidiana viviamo anche noi le difficoltà del mondo penitenziario, ma siamo convinti che un incontro potrebbe costituire una occasione decisiva evitando uno scambio di lettere che non può sostituire il contatto diretto ed affrontare le diverse questioni che le avevamo posto.

In allegato le inviamo una nostra analisi dettagliata dei cinque punti della sua lettera, sperando di dare un contributo utile e rendere efficace la nostra comunicazione.

Le anticipiamo solo che nel punto 4.1, sinceramente, a meno che non ci sia una errata interpretazione da parte nostra, non vediamo la sostanziale differenza tra il vecchio articolo: “*L’accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione*” e il nuovo: “***Il presente accordo ha la durata di un anno non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione***”.

Il problema dai noi sollevato rimane aperto e riguarda il limite dei quattro anni. Perché dopo decenni di corretta collaborazione si mette fine a questa esperienza umana e professionale con un accordo annuale che non può essere svolto per più di quattro anni?

Inoltre, la questione delle **incompatibilità** delle funzioni andrebbe affrontata con maggior cautela e nell’ambito del “Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria” presso la Conferenza Stato-Regioni. Ad oggi molti di noi hanno svolto le ore (pochissime) dell’Amministrazione Penitenziaria integrate in molti casi da fondi regionali e dagli incarichi transitati per le tossicodipendenze. Le incompatibilità frammenterebbero le già pochissime ore disponibili. Nella precedente nostra lettera le ricordavamo che fare gli esperti è già incompatibile con la Magistratura di Sorveglianza ed ora si trova una nuova incompatibilità: per



pochissime ore al mese è possibile avere incompatibilità con attività simili e nello stesso istituto dove sono state svolte da trenta anni e in modo adeguato da una stessa figura considerata in regime libero professionale?

Le questioni dei quattro anni e delle incompatibilità hanno **delle dirette e immediate conseguenze negative sul lavoro degli psicologi e criminologi esperti e sul servizio destinato ai detenuti.**

Ci permettiamo di riproporre quanto le chiedevamo nella nostra lettera precedente:

- **un incontro immediato con lei o con suoi collaboratori** per un confronto sulle questioni aperte da anni e rilanciate dalla Circolare;
- **la costituzione di un gruppo di lavoro** con tempi strettissimi e definiti per trovare le soluzioni più opportune coerenti con il precedente Protocollo e con il DPCM;
- **la sospensione della efficacia della Circolare** in attesa degli esiti del gruppo di lavoro.

Vista la sua disponibilità “per ogni ulteriore costruttivo confronto”, restiamo in attesa di poter esporre direttamente le nostre proposte.

Un saluto cordiale.

Alessandro Bruni
(Società Italiana Psicologia Penitenziaria)

Allegato:

1. Note alla lettera del Capo DAP del 19 luglio 2013

Riferimento

Alessandro Bruni e-mail: bruni.a@libero.it posta certificata: alessandro.bruni@postaraffaello.it Tel. 0733969571 – cell. 347 1778007 Fax 07331771161 Viale Cesare Battisti, 4 – 62029 Tolentino (MC)
--

ALLEGATO 1:

Note alla lettera del Capo DAP del 19 luglio 2013

Punto 1

L'espressione "di conseguenza" merita un commento poiché introduce il rapporto tra sanitario e non sanitario: **non esisteva alcuna "conseguenza" alla soppressione del ruolo dello psicologo se questo viene definito dal DAP ancora come di "natura trattamentale e non sanitaria"**.

Il ruolo dello psicologo riguardava solo qualche collega (circa 34) dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria (tramite concorso o riqualificazione interna), psicologi che svolgevano, a parte qualche caso destinato addirittura solo ad uffici, gli stessi compiti degli esperti in psicologia e criminologia (**tutti arruolati attraverso una selezione pubblica "per titoli e per esame"**) che dall'introduzione dell'O.P. nel 1975 hanno garantito le diverse attività.

Svolgendo gli stessi ruoli è difficile comprendere come mai i pochi psicologi dipendenti siano stati considerati "sanitari" e non di "natura trattamentale" come gli "esperti" (che tra l'altro avevano compiti esclusivi che riguardavano il contatto diretto con i detenuti).

Ricordiamo che gli esperti hanno svolto anche i compiti relativi alla valutazione psicologica dei nuovi giunti (nuovi ingressi), prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, ecc. In questa sede non vogliamo entrare troppo nelle distinzioni dei compiti.

Esiste una evidente contraddizione e una divergenza di valutazione tra "dipendenti" e "consulenti".

Un ulteriore aspetto complesso: l'Amministrazione insiste per tenere gli esperti e nel frattempo riduce le ore fino al 2012 e nel 2013 ne decreta la fine con contratti annuali rinnovabili massimo per quattro anni.

Inoltre, da una recente lettera dell'Ufficio relazioni sindacali del DAP (19 marzo 2013) apprendiamo l'intenzione di creare il ruolo del "Funzionario Psicologo" e che è stato definito lo schema del profilo professionale.

Punti 2 – 3

Apprezzabile il tentativo che lei ha condiviso del precedente Ministro e del Vice Capo Vicario del DAP che abbiamo già avuto modo di ringraziare per aver ascoltato una nostra delegazione e per essersi attivato per trovare una soluzione.

Consapevoli delle difficoltà economiche, ma vale pena di pesare il costo e l'utilità sociale: complessivamente si parla di circa 400 esperti che potrebbero essere stabilizzati anche attraverso un orario part-time (che in modo grossolano corrisponde al costo di circa 200 dipendenti in campo nazionale).

Un piccolo fondo è già disponibile per gli esperti: 1.978.962 nel 2013 (nel 2012 aveva toccato il punto più basso con 1.095.727; nel 2007 era di 2.389.584).

Anche rispetto alle assunzioni in deroga, ai blocchi delle assunzioni e ai tagli del personale, riteniamo che una soluzione sia possibile nell'ambito della "riqualificazione della spesa" e con la previsione in **una specifica legge** (anche nell'ultima legislatura è stata presentata una proposta di legge).

Comunque, **negli anni precedenti lo stesso Ministero della Giustizia riteneva la stabilizzazione una strada percorribile.**

In ambito penitenziario ci sono Direttori, Polizia penitenziaria. Educatori, Assistenti sociali, Cappellani, Ragionieri, ecc., ma non c'è posto per gli psicologi/criminologi (che in parte però vengono fatti transitare alla sanità) che devono rimanere come "esperti" a pochissime ore al mese, con contratti annuali e, ora, per non più di quattro anni.

Abbiamo sempre evidenziato che – **nelle more di procedure di stabilizzazione come obiettivo finale – esisteva un obiettivo intermedio che era quello di sostituire l'accordo individuale annuale con un sorta di "contratto nazionale" come si auspicava nel Protocollo del 2005** (sottoscritto dal Sottosegretario alla Giustizia e dal DAP) individuando in quella fase, come parametro, la specialistica ambulatoriale.

Punto 4

Sarebbe stato utile, a nostro avviso **coinvolgere anche gli esperti "interessati"** per gli aggiornamenti e per la rideterminazione dell'accordo individuale.

Si conferma che la Circolare (poi corretta il 26 giugno) non si occupa tanto di linee di indirizzo (che avrebbero richiesto un maggior approfondimento ed articolazione e pensato a garantire la continuità degli esperti), ma introduce sostanzialmente due aspetti che vanno in controtendenza con lo spirito costruttivo che il DAP aveva manifestato:

1. mettere un limite di quattro anni ad accordi annuali equivale alla fine di una lavoro e alla impossibilità di maturare un'esperienza in un campo difficile e delicato; non dare continuità ad una esperienza maturata in decenni non sembra costituire una strategia utile,
2. la questione delle competenze più che delle incompatibilità andrebbe affrontata in modo approfondito e coinvolgendo il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria istituito presso la Conferenza Unificata.

Non si uniforma tanto l'operato, ma si chiude definitivamente un'esperienza: questo è l'unico risultato della Circolare.

Inoltre, ci sfugge la necessità di procedere a nuove selezioni quando sono disponibili esperti in graduatoria, senza "vacazioni" o con vacanze inferiori al massimale.

Dalla stabilizzazione chiesta in passato, si passa direttamente all'espulsione senza individuare situazioni intermedie che possano garantire il Ministero della Giustizia nel rispettare le norme in materia di lavoro, garantire i detenuti nell'aver in modo continuativo delle prestazioni in ambito psicologico/criminologico e garantire anche chi svolge queste attività da decenni.

Punto 4.1

E' vero che è stata prontamente emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione la circolare del 24 giugno 2013 con la quale si comunica del "refuso", **ma non riusciamo a vedere la novità: viene confermato che dopo quattro anni l'incarico annuale non potrà essere rinnovato.**

A questo punto, come abbiamo evidenziato nel testo della lettera ci sorge il dubbio che non abbiamo ben interpretato il testo?

Il limite dei quattro anni riguarda il rinnovo automatico?

Si potrà avviare un nuovo ciclo di quattro anni per garantire la continuità?

Punto 4.2

Il nostro obiettivo non è criticare l'operato del DAP, ma trovare soluzioni che possano migliorare il servizio rispetto ai detenuti.

La questione della coerenza con il DPCM andrebbe affrontata, a nostro avviso, nel Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria presso la Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, il passaggio teorico (e non ancora accompagnato da alcun atto congiunto Giustizia-Salute) di alcune funzioni come la visita psicologica dei nuovi ingressi, la prevenzione del suicidio, la prevenzione del disagio (vanno considerate come transitate anche le funzioni relative al sostegno psicologico di detenuti imputati/appellanti/ricorrenti e il trattamento psicologico di detenuti definitivi?) non ci sembra che abbia rappresentato la massima coerenza: transito di alcune funzioni, senza il transito di chi svolgeva quelle funzioni.

Punto 5

Rispetto alle “aspettative di transito” al S.S.N in realtà abbiamo fatto solo la cronaca di quanto è avvenuto: passaggio dei dipendenti e non dei consulenti che svolgevano le stesse funzioni per scelta convinta e determinata dell’Amministrazione Penitenziaria.

Dopo più di trenta anni di collaborazione avremmo sicuramente appressato l’essere stati già stabilizzati dalla Amministrazione a cui abbiamo dedicato parte della nostra vita lavorativa (e non solo).

Apprezziamo sinceramente l’impegno rispetto ad un “consistente aumento del budget a disposizione” che, a partire dall’attuale sovraffollamento, possa garantire per la prima volta un adeguato monte ore quando la situazione attuale troverà una soluzione strutturale e la capienza regolamentare potrà esser il parametro di riferimento più corretto.

Ma è necessario affrontare subito la questione della durata dei contratti e la questione delle incompatibilità se si vuole garantire la continuità di chi collabora, ripetiamo, da più di trenta anni.